

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1622/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel terzo trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87<sup>(4)</sup>, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92<sup>(6)</sup>;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il terzo trimestre del 1993, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92<sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che la lettera n. 2 allegata all'accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altro, ha concesso alla Repubblica federativa Ceca e Slovacca il beneficio del presente regime; che lo scioglimento di tale repubblica il 31 dicembre 1992 ha dato origine alla Repubblica Ceca, da un lato, e alla Repubblica Slovacca, dall'altro<sup>(9)</sup>, ed è

pertanto necessario ammettere queste due repubbliche al beneficio del presente regime;

considerando che a norma dello scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Romania in merito a taluni disposizioni applicabili ai bovini vivi, allegato all'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Romania, dall'altro, che è entrato in vigore il 1° maggio 1993, la Romania è ammessa al beneficio del presente regolamento;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel terzo trimestre del 1993, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Slovacca e dalla Romania;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi direttamente richiesti;

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 48 555 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

a) 6 315 aventi peso vivo per capo inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

(4) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

(5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(6) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

(7) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

(8) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

(9) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.